

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO n.363 del 03 dicembre 2020

OGGETTO:“*PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI DI VIGILANZA AGGIUNTIVI PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CAMPANIA*” – presa d’atto sentenze Tar Campania e riammissione concorrenti *esclusi per aver violato il principio della segretezza economica dell’offerta di cui alla Determinazione n.317 del 29/09/2020*”

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;

-che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;

-che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 (...)” ;

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014";
- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. **85** del **14.05.2019** è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei *"servizi di vigilanza armata e servizi di vigilanza aggiuntivi presso le sedi delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania"*, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 lett. a) del D. L.gs. n. 50/2016 ed un importo quadriennale complessivo presunto pari ad € 191.016.909,12 IVA esclusa;
- che con successiva Determinazione dirigenziale n. **317** del **29.09.2020**, è stata disposta l'ammissione di tutti i partecipanti al prosieguo della gara dopo la verifica della documentazione amministrativa, ad eccezione dei seguenti operatori economici per aver inserito, in violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, il progetto di riassorbimento nella busta amministrativa: VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC.COOP; I PRETORIANI SRL; CIVIN VIGILANZA SRL per i lotti n. 2-8-9-10-15-16; VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL; ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL;

PRESO ATTO

- che gli operatori economici CIVIN VIGILANZA SRL e VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL, rispettivamente con ricorso RG n. 3999/2020 e n. 3811/2020, hanno richiesto l'annullamento del provvedimento n. 317/2020 nella parte in cui è stata disposta la loro estromissione dalla gara;
- che con sentenze del TAR Campania n. 5706 e n. 5707 pubblicate in data 1/12/2020, i predetti ricorsi sono stati accolti e, per l'effetto, annullata *in parte qua* la determinazione n. 317/2020 con conseguente riammissione degli operatori economici ricorrenti;

CONSIDERATO

- che a sostegno della decisione di accoglimento dei suddetti ricorsi, il giudice amministrativo ha in particolare ritenuto non violativo del principio di segretezza dell'offerta l'intervenuto inserimento del progetto di riassorbimento nella busta amministrativa;

RITENUTO pertanto, in ottemperanza alle predette sentenze del Tar Campania, di annullare la Determinazione dirigenziale n. 317/2020 con conseguente riammissione degli operatori economici che hanno proposto ricorso;

RITENUTO altresì

in ragione delle statuizioni del giudice amministrativo circa l'insussistenza della violazione del principio di segretezza delle offerte con conseguente illegittimità del relativo motivo di esclusione, di dover annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21 – *nonies* della L. n. 241/1990, la determina n. 317/2019 anche con riguardo agli altri operatori economici incorsi nella medesima ragione di esclusione, ma che non hanno proposto ricorso giurisdizionale, con conseguente loro riammissione alla procedura.

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art.76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016, "*(...) è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale (PEC), di cui al DLgs 7 marzo 2005, n.82 o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (...)*".

Tanto premesso, l'Amministratore delegato in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 26 febbraio 2020

DETERMINA

- 1) di prendere atto** delle sentenze del TAR Campania n. 5706 e n. 5707 pubblicate in data 1/12/2020;

- 2) **di annullare** la Determinazione dirigenziale n. 317/2020, relativamente alle esclusioni ivi disposte;
- 3) **di riammettere** al prosieguo della gara i seguenti operatori economici:
 - VIGILANZA CITTÀ DI POTENZA SOC.COOP;
 - I PRETORIANI SRL;
 - CIVIN VIGILANZA SRL per i lotti n. 2-8-9-10-15-16;
 - VIGILANZA PRIVATA TURRIS SRL;
 - ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL;
- 4) **di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione “*Amministrazione trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/determinazioni*”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) **di inoltrare** il presente atto ai concorrenti di cui sopra, sulla base di quanto prescritto dall’art. 76 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016.

Il presente atto è immediatamente esecutivo

L’Amministratore Delegato
Prof. Corrado Cuccurullo

Publicato il 03.12.2020



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-12-03 12:05:21 (UTC)

File verificato: C:\Users\simona.guaglione\Desktop\firma\363ok.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	Cuccurullo Corrado
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/12/2020 11:47:07

Dati del certificato del firmatario **Cuccurullo Corrado**:

Nome, Cognome:	Corrado Cuccurullo
Organizzazione:	Soresa spa
Numero identificativo:	WSREF-22382568559252
Data di scadenza:	08/04/2023 11:02:35
Autorita' di certificazione:	Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., Qualified Trust Service Provider, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps.pdf
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.159.10.2.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Il presente certificato e valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso